

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 13 marzo 2013. Estensore: Luca Caputo.

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Curatela del Fallimento I. C.G. s.r.l., dopo aver premesso che con sentenza del 16.04.2008 veniva dichiarato il fallimento della I. C.G. s.r.l., ha dedotto di essere creditrice del Comune di Battipaglia in virtù di un contratto di appalto stipulato con il medesimo Comune; che l'Ente comunale, a seguito di procedure esecutive avviate da terzi creditori della società fallita, con determine successive alla pubblicazione della sentenza di fallimento, ha disposto di somme che dovevano essere acquisite al fallimento, per un ammontare complessivo di Euro 131.697,71; che detti pagamenti, ai sensi dell'art. 44 L.F. sono inefficaci rispetto alla massa dei creditori poiché violativi del principio della par condicio creditorum; che il Comune, pertanto, è tenuto a rimettere al curatore gli importi indicati. In virtù di tali presupposti ha convenuto in giudizio il Comune di Battipaglia, chiedendo dichiararsi, a norma dell'art.44 L.F., l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal Comune, in qualità di terzo pignorato, in favore delle ditte D.D. s.r.l., Edil S e G di Ca. F. e Co.e Lo. arredamenti s.a.s., creditrici della società fallita per complessivi euro 131.697,71; condannarsi il Comune di Battipaglia a restituire in favore del fallimento gli importi corrisposti, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Battipaglia, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, sia per il luogo in cui era sorta l'obbligazione, sia per la sede del convenuto. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, deducendo, in particolare, che durante la vigenza del contratto di appalto stipulato con la I. C.G. s.r.l., alcune ditte creditrici dell'appaltatore, "D.D. s.r.l.", "Edil S e G di Ca. F. e Co.", "Lo. arredamenti s.a.s.", sulla base di distinte ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell'Esecuzione prima della pubblicazione della sentenza di fallimento, pignoravano presso il

Comune di Battipaglia tutte le somme dovute, fino alla concorrenza dei rispettivi crediti. Conseguentemente, secondo la prospettazione del Comune, a seguito dell'assegnazione delle somme, con successivi mandati di pagamento, dava attuazione a quanto previsto nelle ordinanze del G.E.; da ciò scaturiva che nulla più era dovuto dal Comune alla società creditrice fallita e, pertanto, doveva ritenersi che le società terze creditrici fossero le uniche legittimate passive rispetto alla domanda di ripetizione proposta dalla Curatela. In virtù di tali presupposti il Comune ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, in subordine e nel merito, rigettarsi la domanda, con vittoria di spese.

In conseguenza delle difese spiegate dal convenuto, la Curatela chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di terzi ex art 269, 3°co. c.p.c. delle società a favore delle quali il Comune aveva effettuato i pagamenti.

Autorizzata la chiamata in causa, l'attore estendeva le domande formulate in citazione alle società terze creditrici, chiedendo nello specifico di condannare il Comune di Battipaglia e le società chiamate in causa, Forum s.r.l., "Edil S e G di Ca. F. e Co." e "Lo. arredamenti s.a.s.", in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di ragione a restituire in favore del fallimento le rispettive somme corrisposte all'atto dei pagamenti da parte del Comune.

All'udienza del 18.02.2010, si costituivano in giudizio le società terze chiamate in causa, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito rigettarsi la domanda.

Nello specifico, la D.D. s.r.l. assumeva l'esclusiva legittimazione passiva del Comune di Battipaglia per aver disposto il pagamento delle somme in epoca successiva alla sentenza dichiarativa del fallimento; la Edil S e G di Ca. F. e Co., invece, sull'assunto che l'assegnazione del giudicante delle somme richieste dal creditore fosse antecedente alla dichiarazione di fallimento, deduceva che i pagamenti erogati dal terzo debitore fossero validi ed efficaci; quest'ultima società spiegava anche domanda riconvenzionale nei confronti del Comune di Battipaglia subordinata all'ipotesi in cui fosse condannata a ripetere le somme riscosse;

sempre in via subordinata e riconvenzionale chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti per il colpevole comportamento del Comune medesimo. Infine, la Lo. s.a.s. eccepiva che unico legittimato passivo era il Comune di Battipaglia, basandosi i pagamenti “ancorché successivi alla dichiarazione di fallimento” su provvedimenti emessi in data anteriore alla sentenza.

All'udienza dell'1.03.2012 la causa era per la prima volta trattata da questo giudice che la rinviava per esigenze di ruolo all'udienza del 6.12.2012; in tale data la causa era assegnata in decisione con i termini ordinari (60+20 giorni).

LA DECISIONE

Sulle eccezioni preliminari

Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sollevata dal Comune di Battipaglia, in quanto infondata, così come rilevato anche con ordinanza del 18.02.2010. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 24 L.F. “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”. Nel caso di specie, come risulta dagli atti, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la conseguenza che la controversia è stata correttamente incardinata presso il Tribunale adito.

Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Battipaglia, atteso che la domanda proposta dalla Curatela ha ad oggetto la declaratoria di inefficacia di determinati pagamenti effettuati dal Comune a società terze creditrici della società fallita, mentre la questione sollevata dal Comune circa l'efficacia liberatoria dei suddetti pagamenti attiene al merito della domanda e, in particolare, alla individuazione del destinatario dell'eventuale pronuncia di inefficacia e della conseguenziale condanna alla restituzione. Ne consegue che sussiste la legittimazione passiva del Comune, indipendentemente dalle valutazioni che saranno svolte sulla fondatezza della domanda nei confronti dell'ente medesimo.

Ancora in via preliminare va osservato che la chiamata in causa effettuata dalla Curatela non è affetta da nullità in quanto nell'atto è trascritto integralmente il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta del convenuto Comune e viene messo in evidenza, in maniera sufficientemente specifica, come la scelta di estendere la domanda nei confronti delle società chiamate in causa scaturisca dalle difese e dai fatti dedotti dal Comune convenuto.

Infine, sempre in via preliminare, va osservato che la domanda formulata per la prima volta dal Comune convenuto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. con la quale chiede, in caso di condanna, di essere autorizzato a rivalersi, in caso di condanna, nei confronti delle società chiamate in causa di quanto eventualmente corrisposto al Fallimento è inammissibile in quanto proposta tardivamente; infatti, la domanda avrebbe dovuto essere proposta in sede di costituzione (con contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa delle società terze); peraltro, alla base della domanda di rivalsa (e/o di indebito arricchimento) non vengono posti fatti nuovi scaturenti dalle difese delle società chiamate in causa, ma le medesime circostanze già prospettate dal Comune nella comparsa di risposta, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non può ritenersi ammissibile la domanda formulata nella detta memoria.

Sul merito

Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.

In primo luogo va osservato che non vi è contestazione specifica dei fatti principali descritti dall'attore in citazione; com'è noto, il principio di non contestazione oggi è codificato nel nuovo art. 115 c.p.c., ma era già considerato dalla giurisprudenza della Cassazione come operante precedentemente alla riforma, alla stregua di principio generale che informa il processo civile, e che rinviene il proprio fondamento ultimo non solo e non tanto su singole specifiche norme, ma anche e soprattutto sulla natura dispositiva del processo civile, sul dovere di lealtà e probità delle parti ex art. 88 c.p.c. e sul principio di economia processuale desumibile dall'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 8933/09, n. 18202/08). Così, sul punto, la Suprema Corte, tra l'altro,

nella sentenza n. 5356/2009: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/2004; n. 13079/2008; n. 5191/2008).

Nel caso di specie, in particolare, non è contestato che il Comune fosse debitore della I. e che proprio in conseguenza di ciò abbia effettuato i pagamenti di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, in quanto il Comune stesso si è difeso eccependo di aver effettuato legittimamente i pagamenti a terze società creditrici della fallita, sulla scorta di ordinanze di assegnazione emesse dal G.E..

Appare opportuno, a questo punto, esaminare la normativa applicabile al presente giudizio. Com'è noto, l'art. 42 R.D. 267/42 dispone che quando il Tribunale pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, che passano sotto la responsabilità del Curatore. Il successivo art. 44 L.F. detta i logici corollari derivanti dal trasferimento in capo agli organi fallimentari del potere di amministrazione del patrimonio, sancendo l'inefficacia nei confronti dei creditori degli atti e dei pagamenti eseguiti dall'imprenditore fallito e dei pagamenti dallo stesso ricevuti durante la procedura concorsuale relativamente ai beni facenti parte dell'attivo fallimentare. L'art. 44 citato prevede, quindi, una sanzione di carattere obiettivo, perseguendo la finalità di ricostituire nello stato esistente alla data di dichiarazione di fallimento le componenti economiche e finanziarie del patrimonio del fallito; così sul punto, tra le altre, Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 12159/1993 secondo cui: “L'art. 44 ha finalità di conservazione dell'attivo fallimentare e di tutela della par condicio creditorum, sancendo l'inefficacia rispetto ai creditori concorsuali dei pagamenti

e degli atti compiuti dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, relativamente ai beni di cui ha perduto l'amministrazione e la disponibilità ex art. 42 comma 1, della L. fall.”. La conseguenza è che le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e, se ne sono usciti, vi debbono essere riversati.

Proprio con specifico riferimento ai rapporti tra procedure espropriative e fallimento, si è da ultimo espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 7508/11, affermando che: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi della L. Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia” (nei medesimi termini si confronti, tra le altre, Cassazione, sentenze n. 18714/07, n. 463/06 e n. 1544/06).

Tale orientamento, che estende all'art. 44 L.F., gli esiti interpretativi cui la giurisprudenza di legittimità era pervenuta con riferimento all'oggetto della revocatoria fallimentare (nell'ipotesi di pagamento eseguito dal terzo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore), trova il proprio fondamento nella considerazione che il principio della par condicio credito rum - la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni - è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con

suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (cfr. Cass., n. 1611/00). A quest'ultima categoria va, quindi, ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito, anche il debito del fallito nei confronti del creditore assegnatario, ma lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio assorbito dal fallimento, con la conseguenza che il pagamento è soggetto alla sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 44 L.F. (cfr. Cass. n. 10200/01).

Dai principi richiamati si desume che ciò che rileva è il momento in cui è avvenuto il materiale pagamento delle somme, non rilevando la data di emanazione delle ordinanze di assegnazione (peraltro nel caso di specie tutte successive alla pronuncia di fallimento ad eccezione di quella emessa in favore della D.D. s.r.l. datata 9.04.2008). Ciò che assume rilievo, pertanto, trattandosi di pagamenti eseguiti dal Comune, è l'effettiva liquidazione delle somme a seguito della loro approvazione con determina dirigenziale. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che tali determinazioni, e quindi i pagamenti consequenziali alle stesse, sono tutti successivi alla dichiarazione di fallimento; nello specifico:

- la sentenza di dichiarazione del fallimento è datata 16.04.2008;
- con determinazione dirigenziale n. 188 del 23.04.2008 era disposto il pagamento della somma di Euro 58.506,94 alla ditta D.D. s.r.l. con accredito mediante bonifico bancario;
- con determinazione dirigenziale n. 272 del 12.06.2008 era disposto il pagamento della somma di Euro 43.233,72 in favore della Edil S e G di Ca. F. e Co.;
- con determinazione dirigenziale n.287 del 24.06.2008 era disposto il pagamento della somma di Euro 29.957,05 in favore della ditta Lo. Arredamenti s.a.s..

In conseguenza di ciò, deve ritenersi l'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore

delle società creditrici della società fallita e terze assegnatarie, in quanto avvenuti con somme che, in sostanza, erano imputabili alla società fallita e, pertanto, avrebbero dovuto essere rese alla Curatela fallimentare e da questa successivamente distribuite ai creditori insinuatisi nel fallimento.

Infatti, il pagamento effettuato dal Comune è un pagamento imputabile al fallimento per effetto dell'ordinanza di assegnazione; tale provvedimento implica la riferibilità del pagamento al fallimento, pagamento che, come tale, in quanto effettuato in violazione della par condicio creditorum, deve ritenersi inefficace. In altri termini, è come se il rapporto tra la società fallita (creditrice) ed il Comune (debitore di quest'ultimo), da un lato, ed il rapporto tra la società fallita (debitrice) e le società destinatarie del provvedimento di assegnazione (creditrici) fossero messi tra loro in correlazione proprio dall'ordinanza di assegnazione che produce l'effetto di rendere l'adempimento del Comune riferibile al fallimento.

Alla dichiarazione d'inefficacia consegue la condanna alla restituzione delle somme ricevute in virtù delle ordinanze di assegnazione; la domanda di restituzione, espressamente formulata nell'atto di chiamata in causa nei confronti delle tre società, si ritiene, peraltro, necessariamente ricompresa nel petitum originario: la finalità propria dell'azione di cui alla L. Fall., art. 44, consiste, infatti, al pari di quella della revocatoria fallimentare, nella reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che in tanto si realizza in quanto il corrispondente importo sia recuperato attraverso la sua restituzione (cfr. Cass. n. 19989/09).

I soggetti tenuti alla restituzione vanno individuati nelle società destinatarie delle ordinanze di assegnazione, le quali, avendo ricevuto in qualità di creditrici assegnatarie il pagamento oggetto della dichiarazione d'inefficacia, sono tenute alla reintegrazione del patrimonio del fallito. In altri termini, trattandosi di una condanna alla restituzione consequenziale alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti, tenute alla restituzione non possono che essere le società che hanno ricevuto i pagamenti considerati inefficaci. Conseguentemente, deve rigettarsi la domanda

proposta nei confronti del Comune, atteso che non è quest'ultimo il creditore del fallimento che ha ricevuto i pagamenti e per le medesime ragioni non può ipotizzarsi una condanna in solido del Comune alla restituzione.

Ovviamente, l'avvenuta conclusione della procedura esecutiva, conseguente alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non impedirà alle suddette società di insinuare il proprio credito al passivo del fallimento, non avendo queste ultime ottenuto l'effettiva soddisfazione del proprio diritto, e dovendo, perciò, farlo valere secondo le regole del concorso.

In conseguenza di ciò, la D.D. s.r.l. va condannata al pagamento di Euro 58.506,94 in favore del Fallimento I., oltre interessi legali dalla domanda al saldo; la Edil S. e G. s.r.l. va condannata al pagamento di Euro 43.233,72 in favore del Fallimento I., oltre interessi legali dalla domanda al saldo; la I.Lo. s.a.s. di Pet. Pi. & C. va condannata al pagamento della somma di Euro 29.957,05 in favore del Fallimento I., oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Edil S. & G. Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dalla Edil S e G s.r.l. nei confronti del Comune di Battipaglia per il preteso colpevole comportamento tenuto da quest'ultimo. Infatti, a fondamento della domanda viene posto il comportamento del Comune consistente nell'aver effettuato il pagamento; si tratta, tuttavia, di un comportamento che non costituisce un illecito in quanto scaturisce dalla richiesta di pagamento effettuata, in definitiva, dalla medesima società che pretende di ottenere il risarcimento dei danni dal Comune. In altri termini, la circostanza che viene imputata dalla società chiamata in causa al Comune (il pagamento) costituisce, in realtà, un fatto imputabile proprio alla medesima società che ha chiesto il pagamento e che, come tale, non può essere addebitato al Comune, né può costituire fonte di responsabilità o di obblighi restitutori per quest'ultimo.

Sulle spese processuali

La particolarità della controversia, unitamente alla complessità delle questioni affrontate (art. 44 L.F., rapporti tra procedura fallimentare e procedura esecutiva) ed alla circostanza che

alcune delle richiamate pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema sono recenti e successive all'introduzione del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2092/09 come innanzi proposta, così provvede:

1. rigetta la domanda nei confronti del Comune di Battipaglia;
2. accoglie la domanda nei confronti delle società terze chiamate in causa e per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal Comune di Battipaglia in favore della Edil S. & G. s.r.l., della D.D. s.r.l. e della I.Lo. s.a.s. di Pi. Pet. come specificamente indicati in parte motivata;
3. condanna la D.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 58.506,94 in favore del Fallimento I., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. condanna la Edil S. e G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 43.233,72 in favore del Fallimento I., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. condanna la I.Lo. s.a.s. di Pet. Pi. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 29.957,05 in favore del Fallimento I., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
6. dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dal Comune di Battipaglia;
7. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Edil S. & G. s.r.l.;
8. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

S. Maria C.V., 19.03.2013

Il giudice

dott. Luca CAPUTO

*